

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti**

**Roma, 06/06/2018**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
territoriali delle Aree dei professionisti  
Al Coordinatore generale, ai coordinatori  
centrali e ai responsabili territoriali  
dell'Area medico legale*

**Circolare n. 80**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo  
di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

**OGGETTO:** **Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2018**

**SOMMARIO:** *Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stata fissata al 3,01% in ragione annuale la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2018 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.*

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l'applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate [\[1\]](#) del 4 aprile 2017, con effetto dal 15 maggio 2017, detta misura è stata fissata al 3,50% in ragione annuale.

Considerato che il citato articolo 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente, l'Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d'Italia, con provvedimento protocollo n. 95624 del 10 maggio 2018 (allegato n. 1), ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 3,01% in ragione annuale [\[2\]](#).

La variazione decorre dal 15 maggio 2018.

In ragione del predetto provvedimento è modificata altresì la misura degli interessi di mora di cui all'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale norma dispone infatti che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, *"sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602"*.

Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 116, comma 9, della legge n. 388 del 2000 è fissata al 3,01% in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2018.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

---

[\[1\]](#) Le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state definite dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nell'ambito della riforma dell'organizzazione del Governo.

[\[2\]](#) La misura è stata stimata dalla Banca d'Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017 – 31.12.2017.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.